

# Responsabilità limitata del terzo assuntore per agevolare gli investitori

## Concordato fallimentare

La proposta può escludere le richieste di insinuazione presentate in seguito

Per agevolare l'intervento degli investitori professionali nell'ambito delle procedure di insolvenza, la vecchia Legge fallimentare disponeva (con norma ripresa dal Codice della crisi) che la proposta di concordato fallimentare presentata da un terzo assuntore prevedesse – secondo una prassi conosciuta dalla giurisprudenza di legittimità da oltre cinquant'anni – la limitazione della responsabilità del terzo proponente esclusivamente ai creditori ammessi (anche provvisoriamente) al passivo, compresi quelli che avessero proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta (articolo 124, comma 4 della Legge fallimentare, ora trasfuso nell'articolo 240, comma 5 del Codice della crisi).

Tale disposizione ha il chiaro intento di incentivare l'iniziativa di terzi, impedendo che l'assuntore possa rimanere esposto al sopravvenire di impreviste passività dovute a crediti non insinuati e, perciò, dallo stesso ignorati al momento della decisione di accollarsi il passivo concordatario.

Nella decisione della Corte di appello di Brescia del 5 gennaio 2021, definitiva a seguito della sentenza della Cassazione 35984 del 27 dicembre 2023, la proposta di concordato del terzo prevedeva espressamente la clausola diretta a limitarne la responsabilità ai soli crediti definitivamente ammessi al passivo e alle richieste di insinuazione tardiva pendenti alla data di presentazione della proposta, escludendo ogni eventuale diversa responsabilità dell'assuntore per qualsiasi domanda proposta anche in altra sede.

I giudici dell'appello hanno respinto il reclamo proposto dall'agenzia delle Entrate – titolare di un ingentissimo credito insinuato successivamente al deposito della proposta concordataria – ritenendo che la lettura della norma in esame non fosse in contrasto con il principio del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. Come confermato dai giudici di legittimità, la previsione in commento ha carattere processuale e non incide sulla disciplina sostanziale in materia di privilegi e diritti reali di garanzia,

né confligge con il dettato del comma 3 della stessa disposizione. Tale comma, nel ribadire il principio di priorità di soddisfazione dei creditori privilegiati – salva falcidia in funzione di quanto ricavabile dalla vendita dei beni o diritti oggetto della prelazione – ha un contenuto diverso dal comma successivo, corollario quest'ultimo del principio *sero venientibus ossa* e dell'onere (incombente anche sui creditori privilegiati) di sottoporre a verifica, attraverso l'insinuazione al passivo, i propri crediti.

La possibilità per il terzo assuntore di limitare la propria responsabilità non è però incondizionata. In particolare, la stessa non può trovare applicazione nel caso in cui la proposta di concordato sia presentata da uno o più creditori o da un terzo prima del decreto che renda esecutivo lo stato passivo. Tale disposizione –



**No della Cassazione alle Entrate: non c'è contrasto col principio del rispetto delle cause legittime di prelazione**

che permette il deposito di una proposta concordataria prima del deposito dello stato passivo, sul presupposto dell'esistenza di un impianto contabile tale da consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre ad approvazione del giudice delegato – non può essere interpretata nel senso di consentire al proponente di avvalersi, anche in tale ipotesi, della facoltà di limitare la propria responsabilità nei termini contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 240 del Codice della crisi.

Come si legge nel provvedimento in commento, il richiamo ai «creditori ammessi al passivo anche provvisoriamente» non può essere riferito ai creditori risultanti dall'elenco provvisorio, ma esclusivamente a quelli i cui crediti non siano stati ancora definitivamente accertati, in quanto ammessi in via ancora provvisoria per essere stati fatti oggetto d'impugnazione (o revocazione) ex articolo 98 della Legge fallimentare.

La clausola di limitazione della responsabilità non può, pertanto, trovare applicazione nelle proposte di concordato anteriori alla formazione dello stato passivo (laddove vi è l'elenco provvisorio dei creditori), bensì soltanto nei casi – come quello deciso dalla Corte bresciana – in cui lo stato passivo sia già stato depositato.